

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3030

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORA, DIGLIO, ZAMBON, PIERMARTINI, ZUECH, MARTINO, BAMBI, RABINO, MENEGHETTI, ZANIBONI, ZARRO, ASTORI, MANFREDI, SILVESTRI, BALESTRACCI, CRISTOFORI, STERPA, BERNARDI GUIDO, ANDREOLI, ARMELLIN, BECCHETTI, BIANCHI, BOSCO BRUNO, BOTTA, BRUNI, BUBBICO, CARELLI, CARRUS, COMIS, CORSI, GARAVAGLIA, LATTANZIO, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MORO, NAPOLI, PERUGINI, PUJIA, QUIETI, RINALDI, ROGNONI, ROSSATTINI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANGALLI, SAVIO, SINESIO, SORICE, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI, ZOLLA, USELLINI, CATTANEI, ZOPPI, BORRI, CARLOTTO, CACCIA, SARETTA, FOTI, RICCIUTI, SCAIOLA, RIGHI, SENALDI, MICHELI, PASQUALIN, PICANO, RADI, MONGIELLO

Presentata l'11 luglio 1985

Riforma del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — A seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale si rende necessaria la riforma del Corpo forestale dello Stato, soprattutto dopo la riforma della polizia di Stato e nella considerazione che anche gli altri Corpi di polizia citati nell'articolo 16 della legge 121 del 1981, sono stati riordinati per poter meglio corrispondere alle esigenze odierne.

Anche per il Corpo forestale dello Stato — CFS — si delineano analoghe necessità ed esigenze, se si vuol mettere questo corpo in condizione di poter assolvere ai propri compiti, con l'operosità che lo ha sempre distinto nei suoi 150 anni di vita al servizio del paese.

È da tutti avvertita l'esigenza di affinare gli strumenti pubblici per la tutela ecologica del territorio nazionale nel cui contesto assumono particolare importanza: l'individuazione e il controllo dei danni al patrimonio naturalistico, un'azione organica di conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento alle riserve naturali, eccetera.

Se si tiene conto anche degli altri servizi di sicurezza pubblica e pubblico soccorso, cui il CFS assolve in collaborazione con le altre forze di polizia e di quelli svolti a favore e per conto delle regioni — ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 — comprese quelle a Statuto spe-

ziale, allora si possono ben comprendere le motivazioni che stanno alla base della presente proposta.

Sulla riforma del CFS sono state presentate, anche nelle precedenti legislature, altre proposte di legge tra cui le seguenti:

V legislatura - proposte di legge:

n. 3344/C, del 1971, onorevole Ciccardini ed altri; n. 3774/C, del 1971, onorevole Bernardi ed altri; n. 4041/C, del 1972, onorevole Bernardi ed altri.

VI legislatura - proposte di legge:

n. 82/C, del 1974, onorevole Bernardi ed altri; n. 1889/C, del 1974, onorevole Fontana ed altri; n. 3204/C, del 1975, onorevole Lettieri ed altri; n. 3210/C, del 1975, onorevole Costamagna ed altri.

VII legislatura - proposte di legge:

n. 382/C, del 1976, onorevole Bernardi ed altri; n. 724/C, del 1976, onorevole Principe ed altri; n. 1030/C, del 1976, onorevole Marabini ed altri; n. 492/S, del 1976, senatore Barbaro ed altri.

VIII legislatura - proposte di legge:

n. 547/S, del 1979, senatore Venturi ed altri; n. 1174/C, del 1979, onorevole Bernardi ed altri; n. 1687/C, del 1979, onorevole Boffardi ed altri; n. 2576/C, del 1981, onorevole Ianni ed altri.

IX legislatura - proposte di legge:

n. 1275/C, del 1984, onorevole Bernardi ed altri; n. 1720/C, del 1984, onorevole Bernardi ed altri.

Le proposte di legge n. 1174 e 2576 dell'VIII legislatura, erano state messe all'ordine del giorno della Commissione agricoltura della Camera e l'apposito Comitato ristretto ne aveva iniziato l'esame che però venne sospeso a seguito della mancata partecipazione del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne chiese il rinvio in attesa della presentazione di un disegno di legge da parte del Ministro.

Ancora una volta a causa di ritardi si accentua lo stato di disagio e di incertezza in cui è costretto ad operare il personale del Corpo forestale dello Stato, soprattutto quello dislocato nei comandi stazione ed in altri comandi periferici, con tutto ciò che di negativo scaturisce da quello stato di cose.

La riforma del Corpo forestale dello Stato è molto attesa soprattutto dal personale dal quale sono pervenute alla classe politica responsabili sollecitazioni. Per la formulazione della presente proposta, si è tenuto conto soprattutto dei suggerimenti e delle esperienze che il personale ha acquisito in oltre 150 anni di lavoro, a diretto contatto con l'ambiente naturale la cui tutela e protezione, costituiscono l'essenza dei servizi che da sempre sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

In questi anni sono state stipulate anche convenzioni con alcune regioni, per l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle stesse regioni: altre convenzioni sono in via di definizione. Dette convenzioni vengono stipulate bilateralmente tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la regione interessata; mentre è auspicabile che le stesse vengano stipulate sulla base di una normativa quadro unitaria, salvo definire particolari situazioni locali in via bilaterale: a questo tende, tra l'altro, la presente proposta.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, si ritiene utile accennare allo sviluppo che ha caratterizzato il comparto forestale.

La base di tale comparto è la silvicoltura; nata con l'uomo come « arte silvana », è diventata « scienza forestale » quando sono state iniziate ricerche e sperimentazioni di laboratorio; scienza che oggi è meglio nota come « ecologia forestale ».

Data l'importanza riconosciuta a tale disciplina, tutti gli Stati si sono dotati di un servizio forestale preposto alla tutela e sorveglianza dell'ambiente naturale. Anche nel nostro Paese sia prima che dopo l'unificazione dello Stato italiano, il com-

parto « foreste », e quindi « ecologia forestale », ha assunto una delineazione sempre più marcata.

Come si evince dall'articolato si è cercato di tener presenti l'organizzazione, i compiti, le strutture dei servizi degli altri Paesi extraeuropei; infatti le analogie riguardano appunto i compiti — che sono quelli tradizionalmente istituzionali della tutela ecologica del territorio —; il personale — che fatte le opportune differenziazioni in relazione ai rispettivi ordinamenti statuali — in tutti i Paesi si articola in personale superiore, medio e subalterno (denominato ispettori e ingegneri; tecnici inferiori, brigadieri e sottospetatori; guardie forestali e agenti) e che quindi bene si identifica, nel nostro ordinamento, negli ufficiali, sottufficiali e guardie. Ma la caratteristica comune, al di là della terminologia delle qualifiche, è quella che tutti espletano le funzioni di polizia forestale, quindi ecologica, con tutte le tecniche connesse.

La presente proposta si prefigge tra l'altro di porre sullo stesso piano anche la formazione professionale ritenendola di rilevante importanza sia per il settore operativo, sia per la delicatezza dei compiti che il personale forestale deve svolgere quotidianamente, sia per le inevitabili connessioni internazionali. Tutto questo nella prospettiva che un miglioramento qualitativo del servizio possa avere influenza positiva nell'incontro con le popolazioni che sempre più frequentano le zone a naturalità diffusa, e tenuto conto delle connessioni internazionali legate alla ricerca forestale, che non può più essere ristretta all'ambito amministrativo e politico di un paese, ma spazia ormai a livello mondiale. Infine non va sottaciuto anche l'aspetto sociale del servizio forestale che deve tener conto nell'era moderna della presenza antropica e delle sue attività. Bisogna cioè qualificare sempre di più l'immagine del servizio forestale che nella sua professionalità e nella sua identità culturale deve aumentare la sua capacità operativa.

Si può quindi concludere che oggi nel nostro Paese l'unico organismo a ciò ido-

neo, disciplinato e preparato, con un grande bagaglio di esperienze è il Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 1 configura e codifica la natura del Corpo forestale dello Stato — CFS — in armonia con le decisioni del Consiglio di Stato; individua il comparto in cui deve operare che è appunto quello tradizionale della tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, della vigilanza per le convenzioni internazionali in materia ecologico-selvicolturale, della prevenzione di danni al patrimonio naturalistico del Paese, indipendentemente dal titolo di proprietà, mediante l'applicazione delle norme emanate in materia sia dallo Stato, che dalle regioni per le rispettive competenze in materia; anche al fine di evitare duplicazioni e interventi non coordinati che risulterebbero inutili e dannosi. Si prevede infine che il Ministro ogni anno presenti al Parlamento una relazione sulle attività, i programmi delle scuole, i risultati delle ricerche, sentendo in merito anche le regioni.

L'articolo 2 disciplina l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni evitando impieghi non compatibili con i compiti e le qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato. È prevista una regolamentazione omogenea a livello nazionale, una sorta di normativa quadro, salvo definire a livello locale particolari esigenze mediante convenzioni bilaterali.

L'articolo 3 stabilisce che il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie i cui organici ed equiparazioni sono indicate nella allegata tabella I, sulla base della tabella annessa alla legge n. 569 del 1982. È prevista l'equiparazione del servizio forestale a quello militare di leva anche per gli ufficiali-ispettori, come attualmente è già previsto per i sottufficiali e guardie. Detto personale è autorizzato a portare le armi in dotazione al corpo, cosa già prevista dalla legge n. 804 del 1984; viene ripristinata la reciprocità tra il personale del Corpo forestale dello Stato e quello delle altre forze di polizia, atteso che dopo l'emanazione della legge

n. 121 del 1981 i rapporti di collaborazione tra il personale del Corpo forestale dello Stato e quello degli altri corpi per i servizi di sicurezza pubblica e pubblico soccorso, rientrano nel coordinamento previsto dalla legge predetta. Viene inoltre salvaguardata la fisionomia di corpo armato del Corpo forestale dello Stato che è una caratteristica costante del corpo valida anche oggi.

Sono previste infine norme di comportamento politico e sindacale, in analogia a quanto stabilito per la pubblica sicurezza.

L'articolo 4 prevede il trattamento economico per il personale del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura e con le stesse modalità previste per le altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981. Tale trattamento è già goduto dai sottufficiali e guardie, mentre per gli ispettori l'estensione per ora è limitata all'indennità mensile prevista per le forze di polizia; ora si estende a tutto il personale del Corpo forestale dello Stato in modo da ricreare quell'unitarietà cui fa riferimento l'articolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 confermato dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, interpretando correttamente l'articolo 43 della citata legge n. 121 del 1981.

Per quanto riguarda le indennità di presenza, di missione, di trasferimento, per lavoro straordinario, notturno e festivo, ecc., è previsto quanto indicato nel contratto della pubblica sicurezza; infatti si cita l'articolo 95 per la partecipazione alle trattative sindacali; analogamente per la disponibilità e la reperibilità si rinvia a quanto stabilito in merito per la pubblica sicurezza.

L'articolo 5 introduce la qualifica di « polizia ecologica » che in definitiva non è altro che il compendio delle funzioni di polizia forestale e di quelle connesse; si attualizza il concetto espresso dal Consiglio di Stato, quando definisce il Corpo forestale dello Stato quale « Corpo di polizia speciale che trae la sua specializzazione nella natura tecnica delle sue fun-

zioni ». Vengono anche confermate le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

L'articolo 6 delinea il concetto di « ambiente naturale » e i fattori che lo compongono ed evidenzia anche gli interessi sociali ed economici che ad esso sono rivolti dalle comunità cui tale ambiente appartiene.

Nella emanazione della nuova legislazione in materia ambientale-forestale, saranno meglio determinate le competenze dello Stato e quelle, delle regioni in merito alla classificazione dei beni e territori e alla conseguente imposizione dei vincoli sopra accennati. Saranno delineate anche le competenze, il coordinamento e la collaborazione tra il Corpo forestale dello Stato quale organo dello Stato e gli altri enti locali che operano nel contesto dell'ambiente naturale sia sui territori, sia nelle zone marine (capitanerie di porto e guardie di finanza) che nelle zone atmosferiche (aeronautica) anche nella considerazione delle attrezzature in dotazione a tali organismi onde poter meglio operare nei rispettivi ambiti. Analoga collaborazione sarà assicurata anche con i servizi forestali esteri, in particolare con quelli comunitari.

L'articolo 7 individua la struttura centrale e periferica del Corpo forestale dello Stato, schematizzata nelle tabelle II e III, per gli uffici e la tabella IV per la dislocazione del personale indispensabile; e questo per poter assicurare in modo organico e funzionale il funzionamento operativo di tutto il Corpo forestale dello Stato. La struttura prevista ricalca nelle grandi linee anche la struttura degli altri servizi forestali esteri, oltre a tener conto dei paralleli uffici delle amministrazioni con le quali il Corpo deve necessariamente collaborare.

L'articolo 8 prevede l'affidamento al Corpo forestale dello Stato dei beni di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, a seguito della soppressione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e nella considerazione che il Corpo forestale dello Stato da sempre ha operato e quindi con-

tinua ad operare per la tutela e la vigilanza su tutto il patrimonio naturalistico del Paese, indipendentemente dal loro titolo di proprietà. Nella emanazione della nuova legislazione forestale si dovrà tener conto dell'opera degli altri enti citati nel predetto articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ciascuno per le rispettive competenze.

L'articolo 9 stabilisce che gli istituti di ricerca e sperimentazione del Corpo forestale dello Stato nel settore ecologico-naturalistico, operino in collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, degli istituti universitari e degli analoghi istituti regionali; quanto sopra nella considerazione che un coordinamento del settore si impone sia a livello di collaborazione che per non disperdere energie e mezzi finanziari in duplicati; anche perché è necessario, nel comparto forestale, un collegamento non solo nazionale ma anche internazionale. È quindi oltremodo necessario dover disporre di un organismo che provveda a tenere tali collegamenti sia nazionali che internazionali.

L'articolo 10 prevede anche nel Corpo forestale dello Stato la istituzione di ruoli per « mansioni di ufficio », come già in atto negli altri Corpi di polizia citati nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981. Questo si rende necessario sia per assicurare una collocazione a quel personale che, per malattie derivanti da causa di servizio, non è più idoneo ad assicurare in modo incondizionato il servizio d'istituto — forestale e di polizia — sia per assicurare ai servizi del Corpo, la permanenza di personale che ha acquisito una notevole esperienza di servizio, che è la base essenziale per il servizio di istituto del Corpo forestale dello Stato, così come è raccomandato nei resoconti parlamentari relativi all'approvazione della legge n. 301 del 1963; legge che già prevede, per il personale invalidato da malattie contratte in servizio e per causa di esso, il passaggio dai ruoli del servizio attivo in ruoli con mansioni amministrative. Anche la legge n. 313 del 1970 prevedeva la collocazione di personale del Corpo forestale dello Stato « fuori ruolo » per i ser-

vizi tecnici della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali. Attualmente anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 1981 prevede la utilizzazione di personale non più idoneo al servizio incondizionato forestale e di polizia, a restare in servizio, anche se invalidato da malattie derivanti da cause di servizio, pur se deve essere impiegato in servizi compatibili con lo stato di invalidità. Si tratta quindi di conservare un beneficio per il personale di servizio, già disciplinato da leggi vigenti.

L'articolo 11 stabilisce anche per il Corpo forestale dello Stato l'istituzione di un « fondo di assistenza, previdenza e premi » per il personale del Corpo forestale dello Stato di cui al precedente articolo 3, nel cui fondo dovranno affluire le somme da accantonare per i « quarto multa » secondo le norme vigenti. Attualmente tali fondi sono impropriamente gestiti da una « fondazione » denominata « fondo assistenza e previdenza », ma essa non ha natura pubblicistica, trattasi di una organizzazione privata e che pertanto non risponde ai requisiti voluti dalle norme vigenti in materia; per il funzionamento dell'istituendo « fondo » è prevista l'utilizzazione del personale di cui al precedente articolo 10, analogamente a quanto previsto anche per altri Corpi di polizia (vedi articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 1981). Sono previste indicazioni anche per composizione del consiglio di amministrazione del « Fondo », formata principalmente dai rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali che hanno rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Corpo con le stesse modalità e rappresentatività.

L'articolo 12 prevede il permanere delle modalità di amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge n. 136 del 1955. Viene sancito il principio dell'autonomia di bilancio, alle dirette dipendenze del Ministro, facendo confluire in un unico bilancio del Corpo forestale dello Stato quanto stabilito, alla data di entrata in vigore della presente legge, a nome della Dire-

zione generale economia montana e foreste, che viene soppressa e sostituita dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, e dalla già soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui ancora vige una « *ex gestione* », non si comprende a quale titolo, essendo l'Azienda di stato per le foreste demaniali soppressa col decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dopo il trasferimento alle regioni del patrimonio forestale dello Stato. Anche per questo argomento si propone una unitarietà di gestione e amministrazione del bilancio del Corpo forestale dello Stato in modo autonomo dal resto del Ministero. Come già previsto per altri Corpi, la Bandiera, le sue decorazioni, le attrezzature, i mezzi, i beni mobili ed immobili intestati agli organi sopra menzionati che vengono definitivamente soppressi, restano a disposizione del Corpo forestale dello Stato. Analogamente si provvede per gli accordi e le convenzioni con enti militari per particolari prestazioni — come il servizio assistenza incendio e la tutela delle riserve marine e costiere — nel senso che si adottano le stesse norme vigenti per gli altri Corpi di cui all'articolo 16 della già citata legge n. 121 del 1981.

L'articolo 13 prevede la sistemazione del personale delle *ex* carriere di concetto, esecutiva ed operai, il quale pur essendo inserito nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977, resta a prestare servizio negli uffici del Corpo forestale dello Stato, dove si trova alla data di entrata in vigore della presente legge, e transita in ruoli ad esaurimento assicurandogli sia la sede di servizio che la progressione di carriera normale e quanto altro maturato alla data di inserimento nei ruoli ad esaurimento.

L'articolo 14 riguarda il reclutamento del personale del Corpo forestale dello Stato che deve avvenire a mezzo di concorsi mediante esami scritti e orali ai quali possono partecipare i giovani che abbiano doti morali e una idoneità psicofisica-attitudinale al servizio incondizionato forestale e di polizia. Tale idoneità

sarà accentrata dalle commissioni mediche ospedaliere o apposite commissioni costituite da sanitari della direzione di sanità militare, con la partecipazione di un dirigente del Corpo forestale dello Stato, assistiti da sottufficiali forestali all'uopo preparati. Le modalità generali saranno stabilite nel regolamento di cui al seguente articolo 31, mentre quelle particolari relative a temporanee esigenze dell'amministrazione, saranno stabilite nel bando di concorso per il reclutamento del personale allievi guardie o allievi ufficiali-ispettori. È prevista la riserva di posti per i figli del personale del Corpo forestale dello Stato caduto vittima del dovere, o deceduto per causa di servizio e riformati per gli stessi motivi che a parità di punteggio hanno diritto di precedenza rispetto agli altri concorrenti.

L'articolo 15 prevede l'istituzione delle scuole del Corpo forestale dello Stato distintamente per allievi guardie — AGF —; allievi sottufficiali — ASF —; allievi ufficiali — AU —. È previsto come fine generale la formazione dei rispettivi allievi anche sotto il profilo sociale e democratico dei diritti e dei doveri del cittadino; si prevede anche la equiparazione delle tre scuole, rispettivamente, alla scuola media inferiore, alla scuola media superiore e a istituti post-universitari sull'esempio dell'Istituto universitario europeo di finanze di cui alla legge n. 920 del 1972. Oltre ai corsi normali sono previsti anche corsi di specializzazione, sulla base della tabella V allegata alla legge, e corsi di aggiornamento per tutto il personale del Corpo forestale dello Stato ai quali si prevede possano partecipare anche studenti, professionisti ed altri operatori del settore ecologico-ambientale. Si prevede anche l'assistenza religiosa ritenuta necessaria soprattutto sotto il profilo morale. Infine si prevede che gli insegnanti delle scuole del Corpo forestale dello Stato debbano essere impiegati a tempo pieno e per le materie giuridiche e di cultura generale, di affidare l'insegnamento a magistrati e a docenti delle scuole medie. Tutti gli insegnanti, ma soprattutto quelli appartenenti al Corpo forestale dello

Stato debbono essere particolarmente versati all'insegnamento ed avere notevoli esperienze di servizio d'istituto.

L'articolo 16 prevede la suddivisione delle materie di insegnamento nelle scuole del Corpo forestale dello Stato in quattro gruppi: materie tecniche, materie giuridiche, materie di cultura giuridiche, materie professionali, con la previsione che le materie giuridiche e professionali valgono per tutti e tre i tipi di scuola e i relativi programmi saranno meglio definiti nel regolamento di cui al seguente articolo 31.

L'articolo 17 prevede che per gli allievi guardie e allievi sottufficiali continueranno ad operare le scuole già esistenti rispettivamente in Cittàducale (Rieti) e Sabaudia (Latina), che dovranno essere opportunamente riordinate e potenziate ai sensi della presente legge; mentre per gli allievi ufficiali saranno ripristinate le strutture esistenti in Firenze-Vallombrosa, adiacenti l'omonima Abbazia, e Villa Favorita in Firenze, in modo da consentire agli allievi ufficiali sia la frequenza della scuola del Corpo forestale dello Stato per le materie giuridiche e professionali, sia la facoltà rispettiva presso l'Università di Firenze. La scelta di Firenze è giustificata non solo per motivi tradizionali essendo essa stata la sede della prima scuola forestale italiana sin dal 1869, ma anche perché si possano avere i dovuti rapporti con l'Istituto universitario europeo come già citato, sia infine perché esistente in tale sede già le strutture di base per la scuola di che trattasi, si evitano ulteriori spese a carico dell'erario.

È prevista anche la modalità per la nomina degli insegnanti delle varie materie nelle scuole in esame; sono previste le possibilità di dare incarico dell'insegnamento di particolari materie anche a personale che si è particolarmente distinto in campo ecologico-naturalistico, funzionari o ufficiali di altri corpi, nonché di studiosi sia a livello nazionale che internazionale. Sono sanciti anche i rapporti con le scuole forestali di altri Paesi e, per quanto compatibile con particolare *status*

del personale del Corpo forestale dello Stato, con le scuole di altri Corpi di polizia. Per quanto sopra si prevede la creazione presso l'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di un servizio preposto alla direzione delle scuole di cui sopra e degli istituti di cui al precedente articolo 9, oltre che dei rapporti con gli altri servizi forestali e con gli altri corpi di polizia di cui all'articolo 16 della già citata legge n. 121 del 1981.

L'articolo 18 tratta in particolare la scuola per allievi guardie; l'ammissione degli allievi, la loro età e tutti gli altri requisiti. È prevista l'età minima di anni 16 nella considerazione che essendo la durata del corso di due anni, gli allievi ammessi possono diventare « guardie » al compimento degli anni 18, cioè la maggiore disponibilità di giovani energie; si prevede anche la facoltà per l'amministrazione di poter riservare dei posti, per ciascun bando, a giovani diplomati per sopperire a particolari esigenze contingenti.

L'articolo 19 prevede la durata dei corsi per allievi guardie e le materie base di studio per ciascun gruppo di materie; distingue gli incarichi per gli insegnanti nelle varie materie; sancisce le modalità per la nomina a « Guardia forestale » e la destinazione delle stesse alle prime sedi di servizio. È previsto infine che alle giovani guardie che superano gli esami finali del corso di formazione, verrà rilasciato un attestato di « Perito forestale » regolarmente riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione e anche in caso di non superamento degli esami finali, di poter ripetere l'ultimo anno di corso.

L'articolo 20 riguarda le stesse tematiche del precedente articolo 19 ma con i dovuti approfondimenti in quanto riguarda i corsi per allievi sottufficiali.

L'articolo 21 riguarda sempre la disciplina dei corsi e dell'insegnamento nella scuola allievi sottufficiali: incarico agli insegnanti per le diverse materie, la riserva di posti e le facilitazioni per i giovani diplomati, la nomina a vice brigadieri per coloro che superano gli esami finali, e la loro assegnazione ai comandi

periferici, il rilascio a fine corso di un diploma di « perito forestale » riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, la possibilità di ripetere il secondo anno di corso per coloro che non avessero superato gli esami finali. Per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali sono previsti concorsi interni data la specificità della professione di sottufficiale del Corpo forestale dello Stato la cui base essenziale è caratterizzata molto più dalla formazione pratica, cioè esperienze dirette, che dallo studio esclusivo di testi scolastici.

L'articolo 22 riguarda la scuola allievi ufficiali. Sono previste le modalità per l'accesso alla scuola, i diplomi di laurea consentiti — per questo argomento sono stati previsti, oltre ai titoli tradizionali delle lauree in scienze forestali, naturali, agraria e ingegneria, anche altre lauree che si ritengono necessarie per soddisfare le attuali esigenze operative nel contesto ecologico-naturalistico — rimandando comunque al regolamento di cui al successivo articolo 31 la definizione più organica dell'argomento.

La denominazione della scuola per allievi ufficiali in « ISEAN — istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale » ricalca quella della analoga scuola già esistente prima del 1920.

L'articolo 23 prevede che gli allievi ufficiali che superano gli esami di ammissione all'Istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale devono frequentare un corso di almeno un mese presso una scuola alpina — di Aosta o altra — per conoscere gli elementi essenziali di comportamento in montagna — prima dell'inizio del corso di formazione. È prevista l'equiparazione del servizio degli allievi guardie. Si prevede la suddivisione del corso allievi ufficiali in due bienni — con la legge n. 834 del 1912 era prevista l'ammissione di giovani già laureati in scienze agrarie e ingegneria e i corsi duravano due anni; fatte le debite proporzioni con i tempi moderni prevedere la formazione dei futuri ispettori del Corpo forestale dello Stato con un corso di due bienni: anche nella considerazione che essendo le facoltà universitarie in scienze

naturali presenti presso sette università, si hanno a disposizione più laureati e quindi maggiori possibilità di scelta e di più approfondita formazione specifica. Infine è previsto che alla fine dei corsi gli allievi ufficiali che superano gli esami finali entrano in ruolo con la qualifica corrispondente al grado di capitano dei corpi di polizia; mentre durante i due bienni gli allievi ufficiali sono equiparati al grado di sottotenente e di tenente soprattutto per quanto riguarda il problema economico in modo da porre gli allievi ufficiali a frequentare i corsi ed avere assicurato un certo trattamento economico, trattandosi di personale già laureato che si sottopone ad ulteriori specializzazioni onde poter servire la collettività con maggiore competenza.

L'articolo 24 prevede l'inizio e il termine degli anni scolastici presso le scuole del Corpo forestale dello Stato, i permessi durante lo svolgimento dei corsi, l'elezione dei rappresentanti nell'ambito delle scuole e il comportamento politico e sindacale secondo le norme vigenti in materia per gli altri corpi di polizia.

L'articolo 25 oltre a prevedere l'aumento degli organici di 3.120 unità con la distribuzione indicata nella allegata tabella IV, per la prima volta prevede che interventi indispensabili per migliorare le strutture e quindi l'operatività di tutto l'apparato; intendendo come tale non solo il settore specifico del Corpo forestale dello Stato, ma anche altri organismi che direttamente o indirettamente operano nel comparto « ecologia ».

L'articolo 26 prevede, come già la legge n. 794 del 1980 per il potenziamento del Corpo della Guardia di finanza che le opere necessarie per il potenziamento sopra citato sono dichiarate opere pubbliche e quindi affidate al Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 27 prevede, nella prima applicazione, che gli ispettori del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono frequentare un corso di aggiornamento soprattutto per quanto riguarda le materie relative alla funzione di polizia

ecologica e quelle giuridiche in genere. Tali corsi sono previsti anche per i sottufficiali e guardie che comandano un reparto periferico e che comunque ne facciano richiesta per potersi aggiornare sulle nuove norme giuridiche, tecniche e sulle nuove tematiche ecologiche. Le specializzazioni previste sono quelle indicate nell'allegata tabella V.

L'articolo 28 prevede, sempre nella prima applicazione, il passaggio del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato, salvaguardando la loro posizione nel vecchio ruolo di appartenenza, le anzianità maturate ed ogni altro beneficio in godimento. Per il personale delle *ex* carriere di concetto, esecutiva e operai può fruire, in alternativa al disposto di cui al precedente articolo 13, dei benefici indicati negli articoli seguenti.

L'articolo 29 prevede, nella prima applicazione, il conferimento del posto di capo del corpo e la nomina dello stesso successivamente; prevede altresì il conferimento dei posti dei nuovi organici e la composizione del nuovo consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 804 del 1948 istitutiva dell'attuale Corpo forestale dello Stato, e della commissione di avanzamento per i sottufficiali e guardie composta con gli stessi criteri ma con maggiore rappresentatività delle categorie da amministrare. La stessa rappresentatività dovrà essere assicurata in tutte le commissioni esistenti nel nuovo Corpo forestale dello Stato — disciplina, vestiario, trasferimenti, concorsi, ecc. — i cui rappresentanti del personale dovranno essere eletti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 721 del 1977; il tutto sarà meglio disciplinato nel regolamento di cui al successivo articolo 31.

L'articolo 30 prevede la facoltà per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di poter chiedere, qualora non intende rimanere nel nuovo Corpo forestale dello Stato, il passaggio ad altre amministrazioni, alle regioni, se da queste richiesti, fruendo dei

benefici di cui alle norme previste all'uopo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Si prevede comunque che l'eventuale passaggio ad altre amministrazioni o alle regioni non comporta riduzioni di organici nel Corpo forestale dello Stato. Si prevede altresì che il personale con funzioni di polizia transitato nei ruoli delle regioni a statuto speciale che ne faccia richiesta, può rientrare nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato; si è voluto con questo recepire il desiderio di diversi elementi, transitati nei ruoli regionali o assunti successivamente dopo aver frequentato, per conto delle regioni di appartenenza, regolari corsi di formazione presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, che ne hanno fatto espressa richiesta tramite le rispettive organizzazioni sindacali.

L'articolo 31 prevede la emanazione del regolamento di attuazione della presente legge che disciplini il nuovo Corpo forestale dello Stato nei servizi, nei compiti, nella formazione, nel personale, nell'amministrazione e governo del Corpo nel suo insieme. È stata prevista la suddivisione di detto regolamento in quattro titoli: il primo deve prevedere tutto quanto necessita per i servizi ed il personale; il secondo la disciplina delle scuole in relazione anche agli istituti di ricerca e sperimentazione e i rapporti con le analoghe scuole forestali di altri Paesi e degli altri corpi di polizia per quelle che è compatibile con il particolare *status* del Corpo forestale dello Stato che rimane comunque un corpo armato dello Stato; il terzo riguarda l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni a tal fine è stato previsto che detto titolo deve essere concordato con le regioni stesse direttamente o tramite la Commissione parlamentare per le questioni regionali, in modo da stabilire una normativa quadro da valere per tutto il territorio nazionale, salvo a disciplinare particolari esigenze locali direttamente con convenzioni aggiuntive stipulate tra l'ispettorato generale e le regioni interessate; il quarto riguarda la disciplina, che pur tenendo conto dei possibili rapporti con le

altre forze di polizia, deve inquadrare il personale del Corpo forestale dello Stato in modo autonomo e chiaro.

È previsto infine l'emanazione di detto regolamento con decreto del Presidente della Repubblica la cui bozza deve essere predisposta da una apposita commissione presieduta dal Ministro o da un sottosegretario delegato e composta dai rappresentanti dell'amministrazione e del personale i quali possono anche prendere iniziative autonome qualora l'amministrazione non provveda con la sollecitudine del caso alla convocazione della commissione e alla predisposizione di quanto necessario affinché il regolamento di che trattasi possa essere emanato nel tempo indicato nel presente articolo; quanto sopra deriva dal fatto che finora l'amministrazione non ha provveduto alla emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 804 del 1948 che ha ristrutturato il Corpo forestale dello Stato nell'immediato dopoguerra; e dopo 37 anni il Corpo forestale dello Stato è ancora senza un nuovo regolamento ma viene gestito col vecchio regolamento del 1929; analogamente si è verificato con il regolamento alla legge n. 47 del 1975 sugli incendi boschivi: quindi ad evitare che ciò possa ripetersi si prevede che le organizzazioni sindacali che rappresentano il personale e che fanno parte della commissione sopra citata, possano prendere l'iniziativa di predisporre la bozza che il Ministro sottoporrà poi alla approvazione del Consiglio dei ministri e quindi alla firma del Capo dello Stato per la emanazione.

L'articolo 32 prevede la copertura finanziaria per gli esercizi 1985-1986, destinando a tale scopo parte delle somme già stanziare per la riforma del Ministero, di cui il Corpo forestale dello Stato rappresenta la componente più numerosa e la sola che abbia strutture centrali e periferiche distribuite in modo capillare, mentre quelle dipendenti da altre direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno solo qualche struttura residua ma in numero molto limitato.

L'articolo 33 prevede l'entrata in vigore della nuova legge e la abrogazione di tutte quelle precedenti, al fine da consentire una amministrazione e governo dei servizi e del personale in modo agevole e chiaro senza ulteriori ambiguità o errate interpretazioni che finora sono sempre andate a discapito della funzionalità dei servizi e degli interessi del personale forse proprio per la molteplicità e contraddittorietà delle norme emanate in quasi 40 anni di vita del Corpo forestale dello Stato. Nelle more della emanazione del regolamento è prevista la permanenza in vigore delle norme regolamentari e quelle relative al trattamento economico sia in attività che in quiescenza e le altre ritenute necessarie alla vita del Corpo.

Completano l'articolato alcune tabelle dimostrative:

la I riguarda gli organici e la equiparazione dei gradi tra il Corpo forestale dello Stato e le altre forze di polizia citate nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981;

la II e la III illustrano l'organigramma della collocazione del Corpo forestale dello Stato e degli istituti di ricerca e sperimentazione nell'ambito del Ministero;

la IV e la IV-b sintetizzano l'aumento delle dotazioni organiche nel sessennio 1985-1990 e la dislocazione del personale nelle varie strutture del Corpo;

la V riguarda le specializzazioni che si possono realizzare nel Corpo forestale dello Stato;

la VI indica gli organici delle ex carriere di concetto, esecutiva e operai che pur passando a far parte dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977 restano a prestare servizio negli uffici centrali del Corpo forestale dello Stato oppure passano ad essere inquadrati in un ruolo ad esaurimento.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

NATURA, COMPITI, STRUTTURA E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

ART. 1.

Il Corpo forestale dello Stato (CFS) quale Corpo di polizia speciale ha il compito di fare applicare le leggi in materia di tutela ecologica, dell'ambiente e delle risorse naturali, emanate dallo Stato e dalle regioni per le rispettive competenze.

Il Corpo forestale dello Stato svolge inoltre i compiti tecnici e di polizia per l'attuazione delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di tutela e conservazione delle risorse naturali; coordina e dirige le operazioni di prevenzione e di difesa dei boschi dagli incendi e da altri danni; opera per lo sviluppo e il coordinamento di studi, ricerche e sperimentazioni in materia selvicolturale e naturalistica e per la tutela e vigilanza dei beni di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; concorre nei servizi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il Ministro dell'agricoltura, quale autorità responsabile da cui dipende direttamente il Corpo forestale dello Stato, redige ogni anno una relazione che illustra l'opera svolta dal Corpo, i programmi delle scuole di formazione e degli istituti di ricerca e sperimentazione e i risultati conseguiti.

ART. 2.

Il Corpo forestale dello Stato, nel rispetto della sua unitarietà, è impiegato

anche dalle regioni, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite o delegate in materia ecologico-naturalistica, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della natura, riserve e parchi naturali.

Il Corpo forestale dello Stato esercita le funzioni di cui al precedente comma mediante le sue strutture periferiche e sotto la direzione e il coordinamento del dirigente gli uffici ubicati nei capoluoghi di regione di cui alla lettera e) dell'articolo 7.

L'impiego del Corpo forestale dello Stato di cui ai comma precedenti, è disciplinato dalle norme indicate al titolo III del regolamento previsto dall'articolo 31.

Tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e i presidenti delle giunte regionali (o dei competenti assessori) possono essere stipulate delle convenzioni aggiuntive, nel quadro delle norme generali, per disciplinare particolari esigenze locali e i relativi rapporti finanziari di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Il Corpo forestale dello Stato non può essere impiegato in attività estranee ai suoi compiti istituzionali o non compatibili con le qualifiche, lo *status* e la professionalità del suo personale.

ART. 3.

Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da uffuciali, sottuffuciali e guardie i cui rispettivi organici sono indicati dall'allegata tabella 1.

Il Corpo forestale dello Stato conserva la sua natura di Corpo armato dello Stato; il personale che lo compone conserva lo stato giuridico civile ed è soggetto, per quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo articolo 31, all'ordinamento dei pari grado di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e in particolare al corrispondente personale con funzioni di polizia della Polizia di Stato.

Il personale del Corpo forestale dello Stato ha anche funzioni tecniche e amministrative per i compiti attribuiti al Corpo; è autorizzato a portare le armi in dotazione al Corpo, che sono determinate con decreto ministeriale del ministro competente, sentiti i rappresentanti del personale di cui al primo comma e i competenti organi del Ministero dell'interno e della difesa per le rispettive competenze; il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato è esente dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione ed è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio militare di leva, purché sia stata ultimata, per quest'ultimo, la ferma contratta all'atto del reclutamento.

Al personale di cui ai commi precedenti si applicano — con le necessarie varianti in relazione al suo particolare *status* — le stesse norme valevoli per i pari grado degli altri Corpi di polizia dello Stato, che sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 31.

L'equiparazione degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, avviene sulla base dell'allegata tabella I. Nel rispetto delle norme vigenti che regolano l'ordinamento gerarchico, è stabilita la reciprocità e la collaborazione tra gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato e quelli delle altre forze di polizia citate.

Al personale di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto di competenza e per quanto disposto nel presente articolo, gli articoli della legge 1° aprile 1981, n. 121, che fanno espresso riferimento alle forze di polizia e quelli relativi al comportamento politico-sindacale. I rappresentanti del personale con funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato, organizzato in organizzazioni sindacali analogamente ai sindacati della Polizia di Stato di cui all'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, partecipano alle trattative sindacali per gli accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 95 della stessa legge.

ART. 4.

Al personale del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 3, continuano a competere: il trattamento economico e quello di quiescenza, gli assegni, le indennità e le competenze ordinarie e straordinarie e quelle di qualsiasi altra natura e denominazione, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado delle altre forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Al personale del Corpo forestale dello Stato che interviene alle operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi o in altri servizi per il cui espletamento è insito il pericolo della incolumità fisica, compete una indennità di rischio la cui misura è stabilita mediante trattativa tra i ministri interessati e i rappresentanti dei sindacati del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia maggiormente rappresentative, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per la determinazione delle indennità di presenza, di missione e trasferimento, per lavoro straordinario, notturno e festivo, le trattative tra sindacati e Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvengono in analogia a quanto stabilito dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Con le stesse modalità sono stabilite le norme relative alla disponibilità e reperibilità del personale di cui al presente articolo.

ART. 5.

Agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di « ufficiale di polizia ecologica », mentre alle guardie scelte e alle guardie è attribuita la qualifica di « agente di polizia ecologica ». Al predetto personale rimangono attribuite le

funzioni di cui all'articolo 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale, agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di « ufficiale di polizia giudiziaria » e alle guardie scelte e guardie quella di « agente di polizia giudiziaria ».

A tutto il personale indicato ai commi precedenti è attribuita altresì la qualifica di « agente di pubblica sicurezza » ai sensi della legge di pubblica sicurezza.

La funzione di « polizia ecologica » per la tutela dell'ambiente naturale ai sensi della presente legge, è intesa come compendio, nella funzione di polizia forestale e di quelle tecniche connesse, delle seguenti funzioni di polizia: idrogeologica, idraulica, fluviale, fitosanitaria, venatoria, ittica, zoofila e di tutela delle fonti idriche ed agrarie destinate all'alimentazione.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita anche alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato, limitatamente al periodo di reggenza di un comando di stazione forestale.

Il personale di cui al presente articolo è tenuto, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alle sue mansioni.

ART. 6.

L'individuazione dell'area di applicazione delle funzioni di polizia ecologica di cui al precedente articolo 5, viene disposta come indicato nei commi seguenti.

Ai fini della presente legge è considerato « ambiente naturale » il sistema di rapporti che si viene ad instaurare, nel tempo, tra componenti e fattori fisici, chimici e biologici presenti in una certa porzione di territorio.

Come tale, esso deve essere considerato bene di interesse pubblico e quindi posto sotto la tutela dei pubblici poteri. Esso comprende:

a) l'ambiente terrestre — epigeo ed ipogeo — con tutti i fattori che lo compongono;

b) l'ambiente marino, che comprende la regione costiera, pelagica, bentonica e abissale;

c) l'ambiente atmosferico, che comprende lo spazio aereo dove si manifestano le condizioni necessarie alla vita animale e vegetale.

L'ambiente naturale comprende pertanto il suolo, le acque, l'atmosfera, la flora e la fauna nell'ambito del territorio nazionale, delle acque territoriali e dello spazio aereo nazionale.

Per l'applicazione della presente legge tutti i territori e luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà, che costituiscono uno o più ecosistemi in superficie o in profondità, nel suolo e nelle acque, di cui si renda necessario garantire la conservazione, la protezione o il ripristino di equilibri distrutti, danneggiato in via di compromissione, per uno dei seguenti motivi: biologici, scientifici, estetici, climatici, educativi, culturali, igienici, geomorfologici, idrogeologici o comunque per fini sociali, sono sottoposti a vincolo « ecologico naturalistico ».

La determinazione per l'imposizione dei vincoli sopra citati è stabilita con apposita normativa emanata dallo Stato e dalle regioni di concerto e per le rispettive competenze, su proposta o parere del Corpo forestale dello Stato.

La tutela e la vigilanza dei luoghi e beni di cui ai commi precedenti è affidata al Corpo forestale dello Stato che, per quanto riguarda l'ambiente marino e quello atmosferico, si avvale, rispettivamente, della collaborazione delle capitanerie di porto e del servizio costiero della Guardia di finanza, e dell'Aeronautica militare.

Il Corpo forestale dello Stato per la tutela dell'ambiente in genere collabora altresì con i servizi forestali dei paesi della Comunità europea e degli altri paesi che aderiscono alle convenzioni internazionali in materia di tutela ecologica dell'ambiente naturale in genere e dei beni naturali in particolare.

ART. 7.

Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è strutturato sulla base indicativa delle tabelle II e III allegate alla presente legge e cioè:

a) ispettorato generale: con compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, amministrazione e governo dei servizi e del personale del Corpo forestale dello Stato;

b) scuole forestali: ordinate come al successivo titolo II;

c) gruppi forestali: istituiti a livello regionale, provinciale o interprovinciale o per omogenei comprensori naturalistici. Ad essi è affidata l'attuazione dei compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato, l'amministrazione e il governo del personale dipendente, la direzione degli uffici e comandi ubicati nel territorio di competenza, il contenzioso. I gruppi, ubicati nel capoluogo di regione, oltre ai compiti sopra citati, coordinano anche gli altri gruppi a livello provinciale o comprensoriale e curano i rapporti con gli organi regionali e gli altri uffici locali. Presso tali gruppi possono essere istituiti i centri operativi di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, mentre a livello comprensoriale o provinciale possono essere istituiti i gruppi meccanizzati previsti dalla stessa legge e anche sezioni speciali, ove occorrono, per i servizi indicati al successivo articolo 8. La costituzione degli uffici sopra citati avviene con decreto ministeriale, sentite le regioni interessate. I gruppi a livello regionale sono retti da un dirigente superiore o un primo dirigente, mentre quelli a livello provinciale da un primo dirigente;

d) comandi distacco forestale: con giurisdizione su alcuni comandi stazione omogenei, di cui coordina i servizi e il personale soprattutto per quanto riguarda i servizi di polizia ecologica, i servizi di assistenza incendi boschivi ed

altri servizi che richiedono maggiore impiego di personale o mezzi. In particolari zone più soggette a danni, come incendi boschivi o interventi in zone naturalistiche particolarmente frequentate da pubblico. Essi sono di norma retti da marescialli con addetto un altro sottufficiale;

e) comandi stazione forestale: con circoscrizione comunale o intercomunale; ad essi è affidata la vigilanza per l'attuazione dei compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato ed in particolare i compiti di polizia ecologica, i servizi di prevenzione e difesa dei beni naturali dagli incendi ed altri danni, oltre a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il numero, le sedi e le circoscrizioni dei comandi stazione sono stabiliti con decreto ministeriale sulla base delle tabelle II e III allegate alla presente legge; sono retti da un sottufficiale;

f) posti di polizia ecologica: possono essere istituiti con determinazione del capo del corpo per particolari esigenze a tempo determinato, in località di interesse naturalistico a seconda delle esigenze del servizio, in particolare per i servizi di cui all'articolo 8. Sono comandati da un sottufficiale e coordinati dal comando stazione competente per territorio.

ART. 8.

I beni e i compiti rimasti alla competenza statale ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, continuano ad essere affidati al Corpo forestale dello Stato, che ne cura la gestione, la tutela e la vigilanza, a mezzo delle strutture indicate dall'articolo 7.

Presso l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato opera un servizio — come indicato nella allegata tabella III — per la gestione e amministrazione dei beni naturali e per assicurare una fattiva collaborazione con gli istituti indicati alla lettera c) dell'articolo 7 e con gli analoghi servizi regionali.

Al Corpo forestale dello Stato viene anche affidata la tutela e vigilanza dei beni di cui al secondo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono assicurate con le stesse strutture di cui all'articolo 7, ma secondo le norme di gestione concordate con gli enti indicati nell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 9.

Gli istituti di ricerca e sperimentazione del Corpo forestale dello Stato — sulla base indicativa delle allegate tabelle II e III — operano in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti universitari e regionali similari, in modo da assicurare un coordinamento unitario dei problemi connessi sia in campo nazionale che internazionale.

Presso gli istituti predetti, oltre al personale del Corpo forestale dello Stato considerato di base, possono essere impiegati anche scienziati, ricercatori ed esperti nelle varie materie e discipline ecologiche inerenti alla tutela dell'ambiente in genere e dei beni naturali in particolare sia italiani che stranieri, oltre al personale idoneo di cui alla allegata tabella VI.

ART. 10.

Viene istituito nei ruoli organici del Corpo forestale dello Stato un ruolo « per mansioni d'ufficio », che integra e sostituisce i ruoli già previsti dagli articoli 10 e seguenti della legge 18 febbraio 1963, n. 301, e dalla legge 11 maggio 1970, n. 313.

Le modalità per il passaggio nei ruoli di cui al precedente primo comma sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 31, sulla base di quanto stabilito dalle leggi sopra citate.

Nella prima applicazione della presente legge i posti dei ruoli di cui ai precedenti commi, con le dotazioni indi-

cate alla lettera e) della allegata tabella I, sono attribuiti, con la anzianità posseduta, al personale che già si trova nei ruoli previsti dalle leggi sopra citate alla data di entrata in vigore della presente legge e proveniente dai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato.

ART. 11.

È istituito nel Corpo forestale dello Stato, in analogia agli altri Corpi di polizia dello Stato, il « fondo di previdenza, assistenza e premi » per il personale di cui al precedente articolo 3.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e gli viene conferita personalità giuridica.

Il fondo è disciplinato con apposito provvedimento da emanarsi unitamente al regolamento di cui all'articolo 31.

La gestione e amministrazione del fondo è affidata ad un consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro o da un sottosegretario all'uopo delegato ed è composto dal capo del Corpo e da nove rappresentanti del personale: tre ufficiali, tre sottufficiali e tre guardie scelte o guardie, eletti democraticamente, attraverso le rispettive organizzazioni di categoria del personale con funzioni di polizia maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per il funzionamento del fondo può essere impiegato il personale di cui al precedente articolo 10 e quello che fruisce dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

ART. 12.

L'amministrazione e il governo del personale e dei servizi del Corpo forestale dello Stato sono autonomi nel contesto del ministero; tutti i beni e i compiti della direzione generale economia montana e foreste che si riferiscono ai servizi e al personale del Corpo forestale dello

Stato passano alla competenza dell'ispettorato generale di cui all'articolo 7; in conseguenza tutti i capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste che comunque si riferiscono ai compiti, alle strutture e al personale del Corpo forestale dello Stato, passano a costituire il bilancio autonomo del Corpo stesso, per la cui amministrazione e gestione a rendicontazione consuntiva, restano ferme le norme di cui alla legge 14 dicembre 1955, n. 1316.

Analogamente si procede per quanto riguarda beni e servizi della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

La bandiera del Corpo forestale dello Stato e le sue decorazioni, le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, i beni mobili e immobili intestati agli organismi sopra citati, sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato di cui alla presente legge.

Gli accordi per l'uso di particolari attrezzature, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti militari vigenti per le altre forze di polizia, si applicano — ove ritenuto necessario e per particolari prestazioni — anche per il Corpo forestale dello Stato.

ART. 13.

Il personale delle ex carriere di concetto, esecutiva e operai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ancora in servizio nell'ambito della direzione generale economia montana e foreste, resta negli stessi uffici; lo stesso personale viene inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento conservando anzianità ed ogni altro beneficio maturato. Analogamente si procede se detto personale viene inquadrato nei ruoli unici dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

TITOLO II.

RECLUTAMENTO E ADDESTRAMENTO

ART. 14.

Il reclutamento del personale del Corpo forestale dello Stato avviene me-

diante pubblici concorsi per esame scritto e orale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che abbiano ineccepibili doti morali ed una idoneità psico-fisica ed attitudinale che offrano piena garanzia di sani comportamenti e di robustezza e resistenza al servizio forestale e di polizia.

Tale idoneità è accertata da una commissione del servizio sanitario del Corpo forestale dello Stato — costituito da sanitari delle commissioni medico-ospedaliere o della direzione di sanità militare e da dirigenti del Corpo forestale dello Stato assistiti da sottufficiali — con particolare accuratezza, in considerazione degli inevitabili disagi connessi al servizio forestale e che possono, per la loro stessa natura, dar luogo a reliquati e successioni morbose e traumatiche.

Le modalità dei concorsi sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 31 in relazione ai tre tipi di scuole previste dall'articolo 15.

I figli del personale del Corpo forestale dello Stato hanno la precedenza, a parità di condizioni, nei concorsi di cui al presente articolo, nell'ordine: orfani di caduti vittime del dovere, orfani di deceduti per causa di servizio, figli di riformati per causa di servizio, figli di pensionati del Corpo forestale dello Stato, figli del personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato.

ART. 15.

Per l'addestramento e la formazione del personale del Corpo forestale dello Stato sono costituite le scuole del corpo per:

- 1) allievi guardie (AGF);
- 2) allievi sottufficiali (ASF);
- 3) allievi ufficiali (AUF).

Esse hanno il compito di sviluppare la preparazione tecnica, giuridica, culturale e professionale dei rispettivi allievi. Particolare cura è dedicata allo studio dei diritti e doveri costituzionali del cittadino, in modo da accrescere sia una più matura coscienza democratica, sia una più solida capacità di critica e di iniziativa degli

allievi e quindi del personale del Corpo forestale dello Stato.

L'ordinamento delle scuole predette è determinato nel regolamento di cui all'articolo 31, considerando la scuola allievi guardie forestali a livello di scuola secondaria inferiore, la scuola allievi sottufficiali forestali a livello di scuola secondaria superiore e la scuola allievi ufficiali forestali, in quanto scuola di perfezionamento, a livello post-universitario, sul modello dell'istituto universitario europeo di Firenze di cui alla legge 23 dicembre 1972, n. 920. Nel regolamentare l'ordinamento delle scuole predette, si tiene conto delle analogie con le corrispondenti scuole di altri Corpi di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in quanto compatibili e applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato in relazione al suo particolare *status*.

L'insegnamento nelle scuole del Corpo forestale dello Stato è affidato: per le materie tecniche e professionali a dirigenti del Corpo che siano versati all'insegnamento e che abbiano notevole esperienza del servizio d'istituto del Corpo forestale dello Stato; per le materie giuridiche a magistrati; per le materie di cultura generale a docenti di ruolo di scuole di livello corrispondente; per particolari materie possono essere impiegati anche ufficiali di altri corpi o esperti di altre amministrazioni.

I dirigenti del Corpo forestale dello Stato incaricati dell'insegnamento nelle scuole del Corpo sono impiegati a tempo pieno in modo da creare rapporti di conoscenza, stima e fiducia tra insegnate e allievo.

Durante lo svolgimento dei corsi gli allievi possono essere sottoposti anche a selezione psico-fisico-attitudinale, per verificare il permanere della idoneità al servizio forestale e di polizia incondizionato.

Presso le scuole predette è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto delle libertà costituzionali.

ART. 16.

Le materie di insegnamento nelle scuole forestali sono distinte in : materie

tecniche, materie giuridiche, materie di cultura generale, materie professionali.

Nel gruppo di materie tecniche sono comprese tutte quelle discipline attinenti la conoscenza analitica dell'ambiente naturale in relazione alla tutela del territorio e delle risorse naturali, in modo da consentire al personale del Corpo forestale dello Stato di poter operare con competenza e discernimento nella attuazione dei compiti affidati.

Nel gruppo di materie giuridiche sono comprese tutte quelle discipline di ordine legislativo e giurisprudenziale, necessarie per poter applicare la gamma di materie che interessano il servizio forestale e di polizia ecologica.

Nel gruppo di materie di cultura generale sono comprese tutte quelle materie considerate di base, perché propedeutiche allo studio di altre materie e che consentono all'individuo di sapersi esprimere con proprietà e competenza nell'espletamento del servizio e nei rapporti con le autorità e i cittadini.

Nel gruppo di materie professionali sono comprese tutte quelle cognizioni teoriche e pratiche necessarie per l'organizzazione razionale del servizio in genere; per la conoscenza delle norme regolamentari e di comportamento, per la tenuta del carteggio, delle armi e degli altri mezzi e materiali in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

I programmi delle materie predette sono determinati nel regolamento di cui all'articolo 31 e nei bandi di concorso.

Ai fini della determinazione dei criteri di massima per la formulazione dei programmi sopra citati, il servizio di cui al settimo comma dell'articolo 17, si avvale del parere di una Commissione consultiva della quale fanno parte sei rappresentanti del personale, designati proporzionalmente dalle organizzazioni del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia, maggiormente rappresentative. Il parere espresso dai rappresentanti del personale nella commissione predetta, è il parere delle organizzazioni sindacali.

Presso le scuole del Corpo forestale dello Stato sono tenuti anche, per i rispettivi personali, corsi di specializzazione e aggiornamento, sulla base della allegata tabella V, soprattutto per i sottufficiali preposti al comando di un distaccamento o stazione forestale. A particolari lezioni di natura ecologico-naturalistica possono essere ammessi anche studenti, lavoratori, professionisti, per il tramite delle rispettive organizzazioni di categoria, mediante appositi accordi con la direzione della scuola.

ART. 17.

Per i corsi di formazione e aggiornamento degli allievi guardie forestali (AGF) e allievi sottufficiali forestali (ASF) continuano a funzionare le scuole già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le cui strutture, attrezzature e programmi, sono adeguati alle finalità della presente legge.

Per gli allievi ufficiali forestali (AUF) è ripristinato l'apposito istituto superiore in Firenze-Vallombrosa, già sede dell'istituto superiore forestale di cui alla legge 14 luglio 1912, n. 834, con le innovazioni previste dall'articolo 22.

Gli insegnanti nelle scuole del Corpo forestale dello Stato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, seguendo una graduatoria di merito distinta per ciascun ordine di scuola e per gruppo di materie; tale graduatoria è formata prima dell'inizio di ogni corso a seguito di domande presentate dagli interessati tramite i ministeri di appartenenza, che esprimono il loro parere. Il decreto ministeriale è emanato di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione e altri Ministri eventualmente interessati.

All'insegnamento di particolari materie ecologico-naturalistiche o professionali ritenute necessarie e utili per una sempre più completa formazione del personale del Corpo forestale dello Stato, ai fini di una maggiore efficienza e operatività nel-

l'espletamento dei compiti attribuiti al Corpo, possono essere altresì incaricati ufficiali o dirigenti di altri corpi o esperti, studiosi, specialisti di altre amministrazioni o anche scienziati a livello nazionale e internazionale.

Sono stabiliti rapporti con le analoghe scuole forestali dei paesi della CEE e di altri paesi, onde facilitare scambi culturali, anche mediante reciproche visite, incontri e collaborazioni tra i forestali italiani e quelli di altri paesi.

Ai primi classificati di ogni corso, per ciascun tipo di scuola, sono conferite borse di studio per il perfezionamento dello studio di lingue straniere.

Ai fini di quanto stabilito nel presente titolo, presso l'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato è istituito un servizio per la direzione e il coordinamento delle attività e dei programmi delle scuole forestali. Detto servizio provvede altresì ai necessari collegamenti e rapporti tra le scuole predette, gli istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 e le corrispondenti scuole delle altre forze di polizia dello Stato e dei servizi forestali di altri paesi.

ART. 18.

Alla scuola AGF sono ammessi i giovani che: abbiano superato le prove di cui agli articoli precedenti che sono precisate nel bando di concorso; abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo; siano iscritti nelle liste di leva o abbiano ottemperato agli obblighi militari; siano in possesso del diploma della scuola dell'obbligo.

Gli esami di cui all'articolo 14, consistono in un componimento di italiano, una prova scritta di matematica e in una prova orale di cultura generale, in relazione allo spirito del presente titolo; dette prove devono tendere ad accertare il grado di maturità del concorrente e la sua predisposizione al servizio forestale.

Nei bandi di concorso per allievi guardie forestali possono essere riservati, fino

al 30 per cento dei posti a concorso, a giovani diplomati — geometri, ragionieri, periti e analisti — secondo le esigenze del corpo.

Oltre ai casi previsti dal comma precedente e dal quarto comma dell'articolo 14, si applicano le norme previste dall'ultimo periodo del n. 7 dell'articolo 5 e dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Nella formazione della graduatoria per l'arruolamento nel Corpo forestale dello Stato si tiene anche conto, dopo i risultati delle prove citate nel presente articolo, di eventuali titoli attitudinali o sportivi legalmente documentati.

ART. 19.

I corsi allievi guardie forestali hanno la durata di due anni e le materie base di studio, in base al disposto degli articoli precedenti, sono:

a) materie tecniche: selvicoltura; ecologia forestale; dendrometria; alpicoltura; assestamento forestale; tecnologia del legno; botanica; zoologia; protezione della natura e tutela dei parchi e riserve naturali; difesa dei boschi dagli incendi ed altri danni con nozioni di lotta biologica; vivaistica e controllo varietale; elementi di geo-pedologia, biometria, idrobiologia, climatologia, sistemazioni idrogeologiche, riforestazione protettiva e industriale; difesa ambientale ed ecologica del territorio; tutela delle fonti idriche ed agrarie dirette all'alimentazione, nozioni di estimo forestale e di archeologia forestale; altre eventuali materie ecologico-forestale-naturalistiche;

b) materie giuridiche: Costituzione; legislazione forestale statale e regionale; polizia ecologica; codice penale e procedura penale; caccia e pesca nelle acque interne; nozioni di diritto pubblico e privato; regolamenti locali in materia ecologico-naturalistica; convenzioni internazionali e regolamenti comunitari in materia ecologico-forestale-naturalistica; nozioni sui regolamenti di altri Corpi di

polizia, in relazione ai servizi del Corpo forestale dello Stato, e sul codice della strada;

c) materie di cultura generale: italiano; storia; geografia; matematica; elementi di chimica, fisica e biologia in relazione ai compiti del Corpo forestale dello Stato; lingua di uno dei paesi della comunità europea scelta dall'allievo fra quelle indicate nel bando di concorso;

d) materie professionali: norme regolamentari dei servizi e degli uffici del Corpo forestale dello Stato; comportamento; nozioni di socio-psicologia e di etologia in relazione alla presenza dell'uomo nell'ambiente naturale; esercizi ginnico-sportivi con particolare riferimento alle tecniche di lotta per la difesa personale; esercitazioni relative all'uso delle armi in dotazione al corpo e relativa legislazione; esercizi di steno-dattilografia e sull'uso degli apparecchi computerizzati e da calcolo in dotazione al Corpo forestale dello Stato; scuola guida degli automezzi in dotazione ai comandi del Corpo forestale dello Stato ed esercitazioni con i mezzi rice-trasmittenti; nozioni di igiene e pronto soccorso; esercitazioni di protezione civile e di pubblico soccorso; nozioni di telematica ed informatica; cenni storici sul Corpo forestale dello Stato.

L'insegnamento delle materie tecniche è affidato agli ufficiali dirigenti coadiuvati da sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che abbiano grande esperienza di servizio, delle materie giuridiche a magistrati di pretura, delle materie di cultura generale a docenti di ruolo di scuola secondaria inferiore, delle materie professionali a ufficiali, coadiuvati da sottufficiali, addetti alla scuola allievi guardie forestali o a ufficiali di altri corpi od esperti in particolari materie anche di altre amministrazioni.

Gli allievi che superano gli esami finali vengono nominati « guardie forestali » e assegnati presso i comandi distaccamento e stazione del Corpo forestale dello Stato dove restano a prestare servizio — secondo le necessità del Corpo

fino al compimento del periodo di rafferma, trascorso il quale possono partecipare ai concorsi per allievi sottufficiali forestali e inoltrare la richiesta di riavvicinamento alla provincia di origine, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Alle guardie che superano gli esami sopra citati e che prendono regolare servizio, viene rilasciato dalla scuola allievi guardie forestali e riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, un attestato di « esperto forestale ». Gli allievi che non superino i predetti esami possono essere ammessi a frequentare — per una sola volta — il secondo anno del corso successivo, purché la mancata nomina non sia dipesa da motivi morali o disciplinari.

ART. 20.

Alla scuola allievi sottufficiali forestali possono essere ammesse le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato che abbiano compiuto gli anni di servizio indicati al quarto comma dell'articolo 19 e che abbiano conseguito, nell'ultimo triennio, una valutazione non inferiore a « ottimo ». Le prove di concorso consistono in un componimento su tema naturalistico, un altro su tema tecnico-giuridico e una prova orale di carattere generale, tendenti ad accertare la preparazione dell'aspirante e il suo grado di formazione e maturità per concorrere alla carriera di sottufficiale.

I corsi allievi sottufficiali dello Stato hanno la durata di due anni. Le materie di insegnamento consistono in un maggiore approfondimento di quelle indicate all'articolo 19, con le opportune integrazioni e ampliamenti in relazione al tipo di scuola, cioè:

a) materie tecniche: ecologia forestale; selvicoltura; botanica; apicoltura; dendrometria, auxonomia, auxometria; tecnologia e mercato del legno; tutela ecologica del territorio in relazione all'impatto dell'attività antropica sull'ambiente natu-

rare; elementi di geo-pedologia, climatologia, biometria; zoologia ed entomologia forestale, zoologia venatoria ed acquicoltura; nozioni di archeologia forestale e cenni storici sulla vegetazione locale; estimo forestale e nozioni di estimo agrario; difesa dei beni naturali dagli incendi ed altri danni; lotta biologica in campo ecologico-naturalistico; vivaistica forestale e controllo varietale; assistenza ai lavori di sistemazione idrogeologica, riforestazione protettiva, produttiva e industriale; tutela del paesaggio e delle risorse naturali e riassetto del territorio; lotta agli inquinamenti in relazione alla tutela delle fonti idriche e agrarie destinate all'alimentazione; tutela e vigilanza dei parchi e riserve naturali; elementi di genetica e fitopatologia forestale; nozioni di sociopsicologia ed etologia in relazione alla presenza dell'uomo nell'ambiente naturale; tutela delle piante officinali e vigilanza sulla loro raccolta; altre eventuali materie ecologiche;

b) materie giuridiche: costituzione; legislazione forestale statale e regionale; codice penale e procedura penale in relazione al servizio; esercitazioni di polizia giudiziaria; istituzioni di diritto pubblico e privato; polizia ecologica; caccia e pesca nelle acque interne; nozioni sui regolamenti degli altri corpi di polizia in relazione ai servizi del Corpo forestale dello Stato; convenzioni internazionali e regolamenti comunitari in materia ecologico-forestale-naturalistica;

c) materie di cultura generale: italiano; storia; geografia economica; matematica; fisica, chimica e biologia in relazione ai compiti del Corpo forestale dello Stato; seconda lingua straniera;

d) materie professionali: regolamenti del Corpo forestale dello Stato; organizzazione degli uffici e servizi del corpo; comportamento; diritti e doveri del personale; esercizi ginnico-sportivi, soprattutto in relazione alle tecniche di difesa personale; rapporti con le autorità e con gli altri corpi; esercitazioni relative alla natura e all'uso delle armi in dotazione e relativa

legislazione; nozioni di telematica ed informatica e rapporti col mondo della cultura e dell'arte; nozioni di statistica forestale e sulla contabilità generale dello Stato; esercitazioni di steno-dattilografia e sull'uso delle macchine da calcolo e mezzi computerizzati in dotazione al Corpo forestale dello Stato; esercitazioni con gli automezzi ed apparecchi rice-trasmittenti in dotazione al corpo; igiene e pronto soccorso; esercitazioni di protezione civile e di pubblico soccorso.

ART. 21.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 15, l'insegnamento delle materie di cui al precedente articolo 20 è affidato: per quelle tecniche agli ufficiali dirigenti addetti alla scuola allievi sottufficiali forestali, integrati da altri dirigenti sia del corpo che di altri corpi o di altre amministrazioni o docenti universitari; per quelle giuridiche a magistrati di tribunale e a docenti universitari o dirigenti di altre amministrazioni, a seconda della materia da insegnare; per quelle di cultura generale a docenti di ruolo di scuola secondaria superiore; per quelle professionali a ufficiali dirigenti del Corpo forestale dello Stato o di altri corpi o di altre amministrazioni specialisti nelle materie di insegnamento. Gli insegnanti sono coadiuvati da sottufficiali del Corpo forestale dello Stato di provate capacità addestrative e notevole esperienza di servizio.

In ogni bando di concorso allievi sottufficiali forestali possono essere riservati, secondo le esigenze del Corpo, fino al 30 per cento dei posti, alle guardie scelte e guardie in possesso del diploma di geometra, ragioniere, perito o analista; per tale personale il periodo minimo di servizio è quello della ferma.

Gli allievi sottufficiali forestali che superano le prove di fine corso sono nominati vice brigadieri e destinati a un comando distaccamento o comando stazione, dove devono prestare servizio per almeno tre anni, trascorsi i quali — com-

patibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità della sede richiesta — possono chiedere il trasferimento ad altra sede. Agli stessi è rilasciato dalla scuola allievi sottufficiali forestali e riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, un diploma di « perito forestale », equivalente a tutti gli effetti al titolo di studio della scuola secondaria superiore.

Gli allievi sottufficiali forestali che non superano le prove finali del corso, possono essere ammessi, per una sola volta, a frequentare il secondo anno del corso successivo, purché la mancata nomina non sia dipesa da motivi morali o disciplinari.

ART. 22.

La scuola allievi ufficiali forestali è denominata « Istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale » — ISEAN — ed ha lo scopo di formare dirigenti tecnici altamente specializzati.

Ai concorsi allievi ufficiali forestali possono partecipare i giovani che, oltre ai requisiti di cui all'articolo 14, non abbiano superato il ventottesimo anno di età; non siano stati dichiarati non idonei alla visita di leva e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze forestali; scienze agrarie; scienze naturali; botanica; giurisprudenza (escluse le lauree equipollenti); ingegneria; biologia; geologia; economia e commercio; chimica; altre materie ecologiche. Le quantità percentuali di ciascuna disciplina, sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 31 e nel bando di concorso.

In ciascun bando il 10 per cento dei posti è riservato ai sottufficiali e guardie in possesso di uno dei diplomi di laurea sopra indicati che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età. Per i sottufficiali è sufficiente un qualsiasi diploma di laurea.

I corsi allievi ufficiali forestali hanno la durata di due bienni. Sono considerate lauree di base quella in scienze forestali e quella in giurisprudenza. I due bienni consistono nello studio di discipline di-

verse da quella della laurea posseduta, scelte dal candidato fra quelle indicate nel bando di concorso, una per biennio.

Gli allievi ufficiali forestali frequentano le lezioni e gli esami relativi alle discipline prescelte, presso l'università di Firenze; mentre seguono presso l'ISEAN, le lezioni relative alle materie giuridiche e professionali indicate all'articolo 20, con gli approfondimenti necessari, oltre allo studio di una lingua straniera in ciascun biennio.

Gli allievi ufficiali forestali programmano i piani di studio e i relativi esami con l'ausilio del corpo insegnante dell'ISEAN, secondo modalità all'uopo stabilite con l'università di Firenze. A tale proposito è stipulata apposita convenzione in modo da consentire agli allievi ufficiali forestali di poter seguire le lezioni universitarie e sostenere i relativi esami, senza ulteriori formalità; gli stessi allievi ufficiali forestali sono esenti da ogni tassa universitaria, esclusa quella d'esame.

ART. 23.

I concorrenti che superano le prove di cui all'articolo 22 e che sono in possesso dei requisiti indicati negli articoli precedenti, sono nominati allievi ufficiali forestali e destinati a prestare servizio per un mese presso la scuola alpina di Aosta o altra similare, dopo di che saranno ammessi a frequentare i corsi presso l'ISEAN.

Gli allievi ufficiali forestali sono equiparati a tutti gli effetti al grado di sottotenente di complemento degli altri corpi di polizia. Il primo biennio è valevole quale servizio di leva, pertanto gli allievi ufficiali forestali sono vincolati alla ferma di anni due. Superato il primo biennio gli allievi ufficiali forestali conseguono la promozione al grado di tenente forestale e sono vincolati alla rafferma di anni due.

Ultimato il secondo biennio gli allievi ufficiali forestali possono, a domanda, sostenere un esame di Stato e conseguire la

laurea nella disciplina oggetto di uno dei bienni; agli stessi è conferito il titolo di « consulente » nella disciplina oggetto dell'altro biennio.

Agli allievi ufficiali forestali che superano il corso presso l'ISEAN e non sostengono l'esame di Stato di cui al terzo comma, è conferito il titolo di « consulente » nelle discipline oggetto dei due bienni. Coloro che ultimato il corso allievi ufficiali forestali non intendono più prestare servizio nel Corpo forestale dello Stato, sono tenuti al pagamento di tutte le tasse universitarie relative ai corsi seguiti presso l'Università di Firenze e sono vincolati a prestare quattro anni di servizio nel Corpo forestale dello Stato quali addetti presso gli uffici periferici del Corpo. Qualora non ottemperino a quanto sopra sono tenuti al pagamento di una retta per i quattro anni di studi presso l'ISEAN e a prestare il servizio di leva.

Ultimato il corso e superati gli esami finali, che consistono in prove pratiche e teoriche, gli allievi ufficiali forestali sono nominati « ispettori forestali » ed entrano a far parte del ruolo della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato in servizio permanente effettivo. Essi sono destinati a prestare servizio, per almeno tre anni, presso uno degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.

ART. 24.

L'anno scolastico presso le scuole allievi guardie forestali e allievi sottufficiali forestali ha inizio il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo; nei rimanenti due mesi gli allievi sono impiegati per un mese in esercitazioni pratiche e fruiscono della licenza per l'altro mese.

Presso l'ISEAN l'anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo. Nei rimanenti tre mesi gli allievi ufficiali forestali seguono un mese di esercitazioni pratiche unitamente agli allievi guardie forestali o allievi sottufficiali forestali; prestano un mese di servizio presso uno degli uffici periferici del corpo e fruiscono di licenza per l'altro mese.

Presso tutte le scuole del Corpo forestale dello Stato, all'inizio di ogni anno scolastico, gli allievi eleggono i propri rappresentanti nei rispettivi organi collegiali. Gli allievi eletti possono convocare l'assemblea del personale rappresentato, una volta al mese, nei giorni prefestivi; a tale uopo la direzione della scuola mette a disposizione degli allievi un'aula o altro locale idoneo nell'ambito della scuola stessa, dove tenere l'assemblea.

Per il comportamento politico e sindacale nelle scuole del Corpo forestale dello Stato si applicano le stesse norme vigenti per gli altri corpi di polizia.

TITOLO III.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25.

Per le accresciute esigenze della tutela ambientale ed ecologica del territorio, gli organici del Corpo forestale dello Stato sono aumentati di 3.120 unità, nei modi e nei tempi indicati nell'allegata tabella IV.

Onde assicurare una più razionale ed organica attuazione di quanto previsto nella presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad effettuare una spesa straordinaria di lire 25 miliardi per ciascun esercizio finanziario, sia per le esigenze connesse con l'aumento degli organici cui al comma precedente, sia per la realizzazione di un programma decennale tendente ad elevare la funzionalità del servizio a favore della collettività e il livello culturale e professionale e quindi le capacità operative del Corpo forestale dello Stato. Il predetto programma deve fra l'altro comprendere:

- 1) attività addestrative, di qualificazione e specializzazione del personale, le indennità ai partecipanti ai corsi e i compensi agli insegnanti ed istruttori, nonché la realizzazione di adeguate strutture didattiche;

2) acquisto, costruzione o locazione di immobili per i reparti di istruzione, ovvero la ristrutturazione, l'ampliamento o la sistemazione di immobili già esistenti o messi a disposizione dal demanio;

3) l'adeguamento e il rinnovamento del sistema di trasmissione del Corpo forestale dello Stato, esaminando in primo luogo la possibilità di inserire tale sistema, in quello dei ponti-radio già esistenti per gli altri corpi di polizia, previo adeguato potenziamento e con appositi terminali;

4) l'acquisto del vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio ed altri mezzi di cui dotare il Corpo forestale dello Stato, anche in relazione agli aumenti degli organici di cui al precedente primo comma;

5) l'acquisto, costruzione o locazione di immobili ed attrezzature necessarie per le attività di ricerca e sperimentazione connesse con i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato e in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

6) costruzione o riattamento o locazione delle caserme forestali nei centri ove sono ubicati i comandi distaccamento e di stazione del Corpo forestale dello Stato.

ART. 26.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva i piani di attuazione del programma indicato al secondo comma del precedente articolo 25.

All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione degli immobili demaniali esistenti, provvede il Ministero dei lavori pubblici, cui spettano, altresì, il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione — sulla base delle indicazioni date dal Ministro competente in relazione alla destinazione dell'opera da realizzare — oltre alla competenza esclusiva per l'accertamento

previsto dal secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori predetti e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 27.

Nella prima applicazione della presente legge, gli ispettori del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in servizio, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, devono frequentare un corso di aggiornamento di almeno due mesi, per quanto riguarda in particolare le materie giuridiche e quelle relative alla polizia ecologica.

Tali corsi si svolgono presso un scuola del Corpo forestale dello Stato o presso un idoneo complesso demaniale.

Analoghi corsi sono svolti per i sottufficiali in servizio, soprattutto quelli cui è affidato il comando di un distaccamento di una stazione o che comunque ne facciano richiesta, in modo da sviluppare un idoneo aggiornamento per quanto riguarda i compiti di polizia ecologica ed eventuali nuovi compiti che vengono affidati al Corpo forestale dello Stato.

Le specializzazioni del Corpo forestale dello Stato sono quelle indicate, nella tabella V allegata alla presente legge.

ART. 28.

Nella prima applicazione della presente legge, può transitare nei ruoli organici di cui all'allegata tabella I, il se-

guente personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) nel ruolo ufficiali: tutti gli ispettori del ruolo dirigenti e del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301;

2) nel ruolo dei sottufficiali e guardie: tutti i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

All'atto del passaggio nei nuovi ruoli, il personale che vi transita riveste il grado o qualifica rivestita alla stessa data, seguendo l'ordine di graduatoria del ruolo di provenienza.

Per il periodo di anni due dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione al grado superiore del personale di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'allegata tabella I, sono ridotti a metà.

Il personale proveniente dal ruolo tecnico superiore di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, può transitare nei nuovi ruoli previsti dalla presente legge, anche se ha superato il limite di età previsto per il mantenimento in servizio dei pari grado degli altri corpi di polizia, e vi può permanere fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il personale dei ruoli delle ex carriere di concetto, esecutiva ed operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può fruire, in alternativa a quanto stabilito all'articolo 13, dei benefici previsti dall'articolo 30.

ART. 29.

Il capo del Corpo è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con gli altri ministri competenti; nella prima applicazione della presente legge il posto di capo del Corpo è conferito al direttore generale economia montana e foreste in carica.

Tutti gli altri posti sono conferiti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804; per il personale sottufficiali e guardie, opera la commissione di avanzamento costituita in forma paritetica tra rappresentanti dell'amministrazione e quelli del personale.

I rappresentanti del personale negli organismi sono eletti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. La stessa rappresentanza di personale deve essere assicurata anche in tutte le commissioni che operano nel Corpo forestale dello Stato.

Le modalità per la disciplina di quanto esposto nei commi precedenti, sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 31, per quelli di carattere generale, e con decreto ministeriale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per quelle particolari.

ART. 30.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, può chiedere il passaggio nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato corrispondenti alla qualifica ed anzianità possedute ai fini del conseguimento della quiescenza e della liquidazione.

Le regioni sono autorizzate ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale del Corpo forestale dello Stato sopra citato che ne faccia domanda entro sei mesi come indicato al primo comma.

Il passaggio nei ruoli di cui sopra avviene con i benefici previsti, per il personale distinto come sopra citato, dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, 30 giugno 1972, n. 748, e 24 luglio 1977, numeri 616, 617, 618.

Il passaggio in altri ruoli, non comporta riduzioni negli organici di appartenenza, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guardie

del Corpo forestale dello Stato, i cui contingenti rimangono quelli fissati nell'allegata tabella I.

Il personale di cui al comma precedente, che alla data di entrata in vigore del regolamento previsto all'articolo 31, non intende permanere nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato, può fruire, purché ne faccia domanda entro sessanta giorni, dei benefici previsti ai comma precedenti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino a sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del regolamento, il personale già facente parte del Corpo forestale dello Stato e inquadrato nei ruoli dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, può chiedere di essere riassunto nei ruoli di cui all'allegata tabella I, purché in possesso dei requisiti prescritti per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato. Analoga richiesta può essere fatta dal personale degli stessi Corpi regionali che abbiano frequentato la scuola del Corpo forestale dello Stato.

Le modalità per la riassunzione di cui al comma precedente sono stabilite con decreto ministeriale del ministro competente di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, in conformità alle vigenti disposizioni, salvaguardando l'anzianità e le posizioni acquisite dal richiedente e quelle del personale dei ruoli in cui lo stesso andrà ad inserirsi.

ART. 31.

Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per dettare norme sullo stato giuridico del personale e per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente legge.

Detto regolamento consta di quattro titoli: il primo riguarda l'ordinamento del corpo, l'amministrazione e il governo del personale; il secondo riguarda l'ordinamento degli Istituti e Scuole del Corpo forestale dello Stato, indicate alla alle-

gata tabella III; il terzo la regolamentazione dell'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni — questo titolo è concordato con le regioni per il tramite dei commissari di Governo sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali —; il quarto riguarda la disciplina.

Tale regolamento perfeziona l'attuale *status* del personale e l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, determina tutto ciò che è necessario al personale e agli uffici per l'espletamento dei servizi affidati al Corpo tenendo presenti sia le norme che disciplinano il personale statale in generale, sia in particolare quelle previste per gli altri corpi di polizia dello Stato in quanto queste applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato, in relazione al suo particolare *status* quale appartenente ad un corpo armato dello Stato; prevede inoltre le norme relative alla foggia e all'uso dell'uniforme per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo, il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio, l'armamento, il reclutamento, l'addestramento, l'inquadramento, l'avanzamento, lo stato in servizio, le cessazioni dal servizio, le licenze ed altre assenze dal servizio, i documenti personali caratteristici e matricolari, gli accertamenti medico-legali, e i ricoveri in luoghi di cura, l'assistenza al personale, i trasporti in ferrovia e altri viaggi, e tutti gli altri benefici, concessioni e attribuzioni in analogia e con le stesse modalità stabilite per i pari grado delle altre forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Con le norme indicate nei commi precedenti si determinano le condizioni affinché: la formazione personale, professionale e culturale degli allievi sia del più alto livello possibile; la disciplina del personale e dei servizi sia garantita e la funzionalità delle strutture sempre assicurata per il bene e nell'interesse della collettività.

Il regolamento di cui al presente articolo è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste di concerto con gli altri ministri interessati.

Il regolamento è predisposto da una apposita commissione presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario all'uopo delegato, e composta: dal capo dell'ufficio legislativo del ministero; dal capo del Corpo o da un dirigente del Corpo forestale dello Stato delegato; da cinque rappresentanti del personale — 2 ufficiali, un dirigente, un direttivo, tre sottufficiali e guardie, un maresciallo, un brigadiere e una guardia scelta o guardia — eletti dalle rispettive categorie, attraverso le loro organizzazioni di categoria più rappresentative.

ART. 32.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, in lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1986 e in lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1987 — ivi comprese lire 6.670 milioni per l'anno 1985, lire 7.700 milioni per l'anno 1986 e lire 8.700 milioni per l'anno 1987, relative alle spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, accasermamento, impianti tecnici e didattici, ammodernamento strutture, motorizzazione, connesse al reclutamento nonché a quanto indicato al precedente articolo 25 — si provvede: quanto a lire 5.000 milioni, lire 15.000 milioni e lire 15.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »; quanto a lire 7.500 milioni, lire 10.000 milioni e lire 17.300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e per quanto a lire 7.500 milioni, lire 10.000 milioni e lire 17.700 milioni, mediante riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del precitato Ministero del tesoro.

Le somme autorizzate dalla presente legge, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

ART. 33.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 e tutte le successive modificazioni e integrazioni relative al personale del Corpo forestale dello Stato, sono abrogati.

Fino a quanto non entrerà in vigore il predetto regolamento rimangono in vigore le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella I

RUOLO ORGANICO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
(Personale tecnico con funzioni di polizia)

LIVELLI	GRADO FORESTALE	anni di perm.za	TITOLO	ORGANICO	GRADO CORRISPONDENTE	
					NEGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA	NELLA POLIZIA DI STATO
RUOLO UFFICIALI:					A) - Dirigenti (*)	
B	Capo del Corpo	1	Dirig. Tec.Amm.	1	Com.te Generale	Capo della P.S.
C	V.Capò d.Corpo	1		1	Gen.le di Div.	Dirigente Gen.le
D	Ispet. Gen.le	1		23	Gen.le di Brig.	Dirigente Sup.re
E	Ispett. Capo	1		60	Col.lo Ispettore	I° Dirigente
totale Dirigenti..				85		
RUOLO UFFICIALI:					B) - Direttivi	
VIIIb	Ispett.Capo Ag.	1	Diret. Tec.Amm.	215	Ten.te Col.lo	V.Questore Agg.to
VIII	Ispet/ Capo Ag.	5			Ten.te Col.lo	V.Questore Agg.to
"	Ispet.re Sup.re	5		Maggiore	Commissario Capo	
VII	Ispett.re For.	4		Capitano	Commissario	
VII	Allievo Ispet.	2		Tenente	Vice Commissario	
VI		2		Sottotenente Com.	-	
totale Direttivi....				515		
TOTALE UFFICIALI....				600		
RUOLO SOTT.LI E GUARDIE :					C) - Sottufficiali	
VII	Aiutante For.C.	1	Perito Forestale	500	Mar.Mag.Sc.C.Sp.	Ispettore I^ Q.
"	Aiutante For.	5			Mar.Mag.Sc.	" 2^ Q.
VIIb	Mar.Maggiore	3		Mar.Maggiore	Sovrintendente QF	
VI	Mar.Capò	4		Mar. Capo	" 3Q.	
"	Mar.Ordinario	3		Mar. Capo	" 2Q.	
V	Brigadiere	4		Brigadiere	" IQ.	
"	Vice Brigadiere	2		Vice Brigadiere	" QI.	
-	Allievo Sott.le	2	Allievo Sott.le	Allievo "		
totale Sott.li.....				3000		
RUOLO SOTT.LI E GUARDIE :					D) - Guardie Scelte e Guardie	
V	Guardia Sc. (+)	1	Esperto For.le	4400	Appuntato (+)	Assistente 2^ Q.
IV	Guardia Sc.	10			Appuntato	Assistente Q.I.
"	Guardia in spe	2		Carab. Sc.	Agente 2^ Q.	
"	Guardia in f.	2		Carabiniere	Agente I^ Q.	
-	Allievo Guardia	2		Allievo Carab.	Allievo Agente	
totale G.Sc. e G....				5400		
TOTALE SOT. E GRD..				8400		
TOTALE COMPLESSIVO..				9000		
RUOLO MANSIONI D'UFFICIO - Impiegati (-)						
- Ufficiali				50	(-) Sostituisce e assorbe il di-	
- Sottufficiali				200	sposto degli artt.10 e seguent	
- Guardie Sc.				100	ti della L.301/1963 e la leg=	
					ge 313/1970.	


(*)-Integra e sostituisce il quadro D della Tab.XI del DPR.748/1972;

(+)-G.Sc. con 10 anni di grado o 24 anni di servizio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


TABELLA II

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL C.F.S. NELL'AMBITO DEL MINISTERO



- = rapporti di dipendenza gerarchica;
- = rapporti di collaborazione;
- = rapporti di impiego e collaborazione.

ORGANIGRAMMA DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI RICERCA DEL C.F.S. TAB. IId



— = Rapporti gerarchici; === rap. d'impiego; ---- = rap. di col.ne;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

TAB. III.

DISLOCAZIONE	PERSONALE									
	SEDI		UFFICIALI		SOTTUFF.		G. SC. E GRD		Totale 6 + 8	Totale complessivo 4 + 9
	N.	Per sede	Totale	Per sede	Totale	Per sede	Totale			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1) - Uffici centrali - Ispettorato generale:										
1 Consiglio di amministrazione										
1 Commissione di avanzamento per i sottufficiali e Guardie										
3 Servizi: Parchi e riserve, scuole e istituti di ricerche, prevenzione incendi e altri danni ai beni naturali										
10 Divisioni: per la direzione, amministrazione e governo del personale, uffici e servizi del CFS	1		60		200		140	340	400	
2 Uffici studi: giuridico-amministrativo e tecnico										
1 Comando reparto in sede										
1 Magazzino centrale VECA										
1 Centro: per lo sport, la propaganda, le relazioni										
1 Reparto auto e aeromobili										
Totale centro ...	1		60		200		140	340	400	
2) - Uffici periferici:										
Istituti di ricerca e sperimentazione (tab. II-b)	3	10-15	40	20-30	80	20-30	80	160	200	
Comandi scuole del CFS	3	6-7	20	30	90	30	90	180	200	
Gruppi - regionali e provinciali - (tab. II) .	80	6-7	480	10	800	8-9	690	1490	1970	
Comandi distaccamenti forestali (tab. II)	213	—	—	2	430	3	660	1080	1080	
Comandi stazioni forestali (tab. II)	1340	—	—	1	1340	2-3	3600	4950	4950	
Posti di polizia ecologica (tab. II)	60	—	—	1	60	2-3	140	200	200	
Totale periferia ...	1699		540	2800	2800		5260	8060	8600	
Totale generale ...	1700		600	3000	3000		5400	8400	9000	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. IV.

AUMENTO DELLE VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CFS NEL SESENNO 1981-1986

GRADO O QUALIFICA		Organico attuale	ORGANICI PROPOSTI					
Attuale	proposto		1985	1986	1987	1988	1989	1990
—	Capo del Corpo	—	1	1	1	1	1	1
Direttore generale	V. Capo del Corpo	1	1	1	1	1	1	1
Dirigente superiore	Ispettore generale	13	15	20	25	28	28	28
Primo dirigente	Ispettore capo	33	40	50	60	70	70	70
Ispettore generale RE	—	67	—	—	—	—	—	—
Ispettore capo RE	—	40	—	—	—	—	—	—
Ispettore capo aggiunto	Ispettore capo aggiunto	159	165	170	180	185	200	200
Ispettore superiore	Ispettore superiore	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore	Ispettore	476	400	368	335	315	300	300
Ispettore in prova	Allievi ispettori	—	—	—	—	—	—	—
—	variazioni in meno ...	—	36	12	8	2	—	—
Totale ufficiali ...		789	658	610	602	600	600	600
Maresciallo maggiore scelto	Aiutante forestale	—	—	—	—	—	—	—
Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore	200	400	500	500	500	500	500
Maresciallo capo	Maresciallo capo	220	300	300	300	300	300	300
Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario	260	400	800	900	1000	1060	1060
Brigadiere	Brigadiere	—	—	—	—	—	—	—
Vice brigadiere	Vice brigadiere	1300	1400	1400	1400	1400	1440	1440
Guardia scelta	Guardia scelta	1500	—	—	—	—	—	—
Guardia in servizio continuativo ..	Guardia in servizio continuativo ..	—	4000	4600	5100	5400	5400	5400
Guardia in rafferma	Guardia in rafferma	1800	—	—	—	—	—	—
Guardia in ferma	Guardia in ferma	—	—	—	—	—	—	—
Allievo guardia	Allievo guardia	—	—	—	—	—	—	—
—	variazione in più ...	—	620	700	600	400	100	100
Totale sottufficiali e guardie ...		5280	5900	7300	7900	8300	8400	8400
Totale complessivo ...		6069	6558	7222	8502	8900	9000	9000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPECIALIZZAZIONI DEL C.F.S.

TABELLA V

- 4) - STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI: in campo ecologico-selvicolturale (selvicoltura, dendrometria, genetica); in campo della lotta biologica (viparidi, formica rufa, insetti, ecc.); in campo AIE e per gli altri danni alle risorse naturali; in campo della difesa ecologica del suolo e della tutela delle fonti idriche e agrarie dirette all'alimentazione;
- 2) - SELVICOLTURA : economica, vincolistica e naturalistica;
- 3) - BOTANICA : sistematica, fitogeografica, patologica vegetale, micologia;
- 4) - ZOOLOGIA : entomologia, ornitologia, ittologia, mammologia;
- 5) - RISERVE NATURALI : scienze naturali, storia locale, archeologia, ecologia forestale, etologia ambientale;
- 6) - ASSESTAMENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO : ecologia, dendrometria, auxometria, auxonomia, tecnologia del legno, geologia, pedologia, climatologia, idrologia, topografia, difesa del suolo, impatto ambientale;
- 7) - POLIZIA ECOLOGICA : polizia forestale, intesa anche come polizia idrogeologica, fluviale, idrologica, fitosanitaria, veratoria, zoologia, (caccia e protezione animali), per la lotta biologica, per gli antipolluanti e tutela delle fonti agrarie ed idriche destinate all'alimentazione per le frodi in campo agro-silvo-pastorale, polizia archeologica-naturalistica e turistica;
- 8) - FRONTO INTERVENTO : incendi boschivi, frane, valanghe, calamità naturali, soccorso alpino, servizi di P.G. e di P.S.;
- 9) - CONTROLLO VARIETALE : tutela della produzione, commercio ed impiego di semi, piantine, prodotti forestali (nazionali ed esteri) e della flora e fauna selvatica in genere e di quella in via di estinzione in particolare;
- 10) - LEGISLAZIONE : leggi forestali e leggi speciali in materia ecologica statali e regionali, con tenziosi, giurisprudenza;
- 11) - SERVIZI LOCALI : informatica, telematica, propaganda ecologica-ambientale, insegnamento dell'ecologia nelle scuole; rapporti con le associazioni naturalistiche; rapporti internazionali in campo ecologico-selvicolturale; rapporti con il mondo della cultura, della scienza, dell'arte, della stampa, RAI-TV, spettacolo.-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA VI

PERSONALE DEI RUOLI UNICI DI CUI AD D.P.R. 618/1977 IMPIEGATO NEGLI
UFFICI CENTRALI, ISTITUTI DI RICERCA E ISTITUTORATI ZONA DEL C.F.S.

(oppure: RUOLI AD ESAURIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO)

LIVELLI	QUALIFICA	ORGANICO
	<u>CARRIERA DI CONCETTO</u>	
	Segretario Capo ed equiparati	31
	Segretario Principale ed equiparati	131
	Segretario ed equiparati	119
	totale	281
	Assistenti sociali	10
	Esperte in scienze naturali e pubbliche relazioni	45
	Analisti	45
	totale	100
	<u>TOTALE CARRIERA DI CONCETTO</u>	<u>381</u>
	<u>CARRIERA ESECUTIVA</u>	
	Coadiutore Superiore	40
	Coadiutore Principale	150
	Coadiutore	110
	<u>TOTALE CARRIERA ESECUTIVA</u>	<u>300</u>
	<u>CARRIERA OPERAI</u>	
	Capo Operaio	30
	Op. Specializzato	150
	" Qualificato	150
	" comune	70
	<u>TOTALE OPERAI</u>	<u>400</u>

(.) da impiegare particolarmente presso gli Istituti di Ricerca o nei servizi connessi con pubbliche relazioni, quali ad esempio gli uffici dei parchi e riserve dove si ha maggiormente contatto col pubblico: impieghi in cui sono più particolarmente versate le donne.